E' ormai imminente il termine di scadenza del pagamento dei contributi in autoliquidazione (cd. eccedenze), strettamente connesso con l'invio del Modello 5/2015.

Connesso in quanto, sebbene per assolvere all'obbligo dichiarativo si possa attendere fino al 30 settembre, l'invio dello stesso è condizione necessaria per la generazione automatica dei bollettini di pagamento.

Giova, quindi, osservare che fino al 30 settembre possono aspettare solo coloro i quali non siano tenuti ad alcun versamento in autoliquidazione.

Quanto al Modello5, la novità che rileva quest'anno (e solo quest'anno) riguarda il credito che i colleghi iscritti alla Cassa nel 2014, ovvero da meno di 8 anni, si vedono riconosciuto dal sistema all'atto della compilazione quale automatica conseguenza dell'applicazione del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della legge n. 247/2012 che ha congegnato un sistema di agevolazioni ulteriore rispetto a quello vigente.

Si tratta di coloro che lo scorso anno, mentre stavano effettuando il pagamento delle quattro rate dei contributi obbligatori, si sono visti riquantificare i contributi minimi con la riduzione alla metà del minimo soggettivo e in qualche caso anche dell'esonero dal pagamento del contributo integrativo o della riduzione alla metà dello stesso (contributo, comunque dovuto, sempre, in autoliquidazione nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato).

La riquantificazione dei contributi minimi dovuti ha determinato, in molti casi un credito che ai soggetti interessati, durante la compilazione e l'invio del Modello5/2015, sarà segnalato dal sistema e l'ammontare del credito verrà portato in compensazione con quanto eventualmente risulterà dovuto.

Va precisato che i colleghi che nel 2014 abbiano dichiarato un reddito professionale inferiore ad € 10.300,00 saranno avvertiti dal sistema che l'anzianità previdenziale riconosciuta, in forza della agevolazione, è di soli sei mesi e che potranno comunque integrare la contribuzione obbligatoria per recuperare i sei mesi: allego la schermata che apparirà a video, contenente le relative indicazioni.

A proposito di queste ultime è bene evidenziare che il 31 dicembre 2015 - per coloro che risultano iscritti alla Cassa dal 2007 - rappresenta il termine entro il quale poter effettuare il versamento del contributo soggettivo per il riconoscimento previdenziale dell'intero anno 2014, ne segue che per coloro che risultano iscritti alla Cassa dal 2014 il termine degli 8 anni previsto per eseguire il versamento (sempre nel caso di reddito professionale inferiore a € 10.300,00), per il riconoscimento dell'intera annualità previdenziale scadrà il 31 dicembre 2022 (mod. 5/2022 relativo all'anno 2021).

Suggerisco, infine, a chi abbia pagato nel 2014 <u>tutte</u> le rate dei contributi minimi (conseguendo così il massimo del credito) di generare il MaV relativo al contributo soggettivo integrativo solo dopo il 30 novembre (la scadenza dell'integrazione è al 31 dicembre) posto che attualmente il sistema genera il MaV senza tenere conto del credito residuo che risulta dopo l'invio del modello 5/2015 e l'iscritto si troverebbe ad anticipare il pagamento di un contributo in costanza di un credito che potrebbe utilizzare .

Cordiali saluti a tutti,

Roberto Uzzau Alberto Cocco-Ortu



Anticipo Fatture

M.Av.

Caselle PEC-PEO

Istanze OnLine

Indietro

## COMPILAZIONE DEL MODELLO 5/2015

Avvocato:



Mod.5 Zona riservata alla CASSA

> Comunicazione ai sensi degli artt.17 e 18,L. 20-9-1980, n.576 e successive modificazioni e integrazioni Il sottoscritto comunica di aver prodotto nell'anno di

imposta 2014

seguenti dati reddituali come da successivo quadro "B":

## - INFORMATIVA IMPORTANTE -

Sulla base del reddito professionale dal Lei dichiarato (inferiore a € 10.300,00), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del "Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012", l'anzianità previdenziale riconosciutaLe per l'anno 2014 è di soli 6 mesi. Qualora volesse integrare la contribuzione obbligatoria per avere il riconoscimento dell'intero anno 2014 ai fini previdenziali, dovrà accedere alla sezione "M.Av.-Integrazione Contributo Soggettivo Minimo" e procedere al versamento di quanto dovuto.

termine ultimo per integrare la contribuzione obbligatoria è il 31 dicembre dell'8° anno di iscrizione Cassa coincidente con l'iscrizione all'Albo.

Dichiaro di aver compreso l'informativa

Visualizza il Modello 5

Per completare il Processo di INVIO TELEMATICO è NECESSARIO essere provvisti dell'apposito plug-in di Adobe "Acrobat Reader", necessario a visualizzare i file in formato \*.PDF, che può essere scaricato qui:

